COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

6.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese (663) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 19.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese (663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per interventi in favore delle piccole e medie imprese ».

Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti aggiuntivi:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1° gennaio 1973, per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1982.

Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera di incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera *d*), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

1. 0. 1.

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. 0. 2.

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.

1. 0. 3.

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come

sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, l'inciso « di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato » è soppresso.

1. 0. 4.

Poiché gli emendamenti 1. 0. 1 e 1. 0. 2 dovranno essere trasmessi alla V Commissione bilancio, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 0. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 0. 2.

(*È approvato*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO